

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 18 del 7 Novembre 2022

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali".

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.";
- l'art. 1 comma 459 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decretolegge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il Protocollo del 5 febbraio 2013, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)";
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 "Congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati";
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

Viste, altresì le DGR:

- n. 602 del 21 aprile 2022: "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2022";
- n. 1288 del 27 luglio 2022: "Approvazione infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) di seguito denominato "Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022"";

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti.

Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";

- n. 32 del 28 aprile 2014 "Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo."
- n. 15 del 14 aprile 2015 "Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn.32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014";
- n. 51 del 26 novembre 2015 "Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande";
- n. 14 del 21 marzo 2016 "Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 19 del 4 agosto 2017 "Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014";
- n. 3 del 14 febbraio 2022 "Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi";
- n. 10 del 20 maggio 2022 "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali";
- n. 15 del 9 agosto 2022 "Modifiche alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedimentali della ricostruzione privata ed attività connesse all'assistenza alla popolazione";

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che:

- nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalle strutture a supporto dell'azione del Commissario Delegato che accompagnano la fase di completamento della ricostruzione privata, è emerso che residuano alcuni interventi ricadenti nelle disposizioni di cui all'ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014 per i quali si rende necessario estendere le disposizioni di cui all'ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 per le medesime motivazioni di cui alla stessa;
- è interesse del Commissario e degli Enti coinvolti che gli interventi di ricostruzione siano completati nel più breve tempo possibile e che non vengano interrotti i lavori dei cantieri in corso comportando per i beneficiari anche il rischio di incorrere in procedimenti di revoca dei contributi concessi.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'ord. 10/2022 relative alla copertura dei maggiori costi derivanti dal c.d. "caro materiali" agli interventi ricadenti nelle disposizioni di cui all'ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014, disciplinandone specifici criteri e modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022 stante le peculiarità di suddetti interventi;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Ulteriori disposizioni per il riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014 e smi.

- 1. All'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 10/2022 le parole: "nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e 66/2013 e smi" sono sostituite dalle parole: "nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi".
- 2. Dopo l'art. 2 dell'Ordinanza n. 10/2022, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis

Ulteriori disposizioni concernenti criteri e modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014 e smi.

- 1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui all'ord. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis non sia stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, dell'incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori.
- 2. La convenzione che regola i rapporti tra il Comune ed il soggetto beneficiario del contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 dovrà essere adeguatamente rivalutata alla luce del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'ord. 10/2022.
- 3. Nel caso in cui il beneficiario coincida con l'impresa incaricata di eseguire i lavori, l'aggiornamento dei costi delle suddette lavorazioni ammissibili dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022 ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d'impresa.
- 4. L'istanza per il riconoscimento dell'incremento di contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis. Le richieste dovranno essere perfezionate mediante il deposito del modello di asseverazione introdotto dall'ord. 15/2022, fatta eccezione, per i beneficiari di cui al comma 3 del presente articolo, dei rimandi agli intervenuti accordi sul contratto d'appalto.
- 5. Per gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, l'incremento di cui al comma 1 è riconosciuto, entro i limiti previsti dall'ord. 10/2022, pur sempre

- seguendo i criteri percentuali di intensità del contributo stabiliti all'art. 3 della medesima ord. 32/2014 e smi.
- 6. Qualora il beneficiario fosse un'impresa, ai fini di ogni adempimento, di eventuali specifiche contabilizzazioni e verifiche propedeutiche al riconoscimento degli aiuti in regime «de minimis», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG Regionale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese per quanto di competenza, secondo le modalità che verranno appositamente definite.
- 7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in relazione ai criteri ed alle modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'ord. 10/2022 con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni agli articoli 1 e 2 dell'ord. 10/2022 e smi."

Bologna, 7 Novembre 2022

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)